

DISEGNO DI LEGGE

"LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1985, N. 52 - PROROGA".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 5.6.1986. Parere favorevole con emendamenti.

Relatore: Brizio APRILE.

---

- Relazione;
- Testo d.d.l. con a fronte emendamenti proposti.
- Parere 1° Commissione

Luglio, 1986.

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con la legge regionale 3 giugno 1985, n. 52 "Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese" la Regione Puglia assumeva a proprio carico per il periodo 1° luglio-24 agosto 1985, gli oneri di pedaggio sull'autostrada A 14 nella tratta Taranto-Termoli nei confronti di autotreni, autosnodati e autoarticolati. Tale intervento si poneva nell'ambito delle politiche di sostegno e di sviluppo del turismo regionale, con lo scopo di disincentivare il traffico pesante sulle strade litoranee nella stagione turistica.

Riscontrati i risultati positivi ottenuti, la Giunta propone una proroga della legge in questione, limitando il diritto al rimborso solo agli autotreni (autosnodati e autoarticolati) con non meno di cinque assi; si è riscontrato infatti, dagli elenchi forniti dalla Società Autostrade nel decorso anno, un gran numero di convogli a tre/quattro assi, verosimilmente costituiti dalle soli motrici senza rimorchio, erroneamente conteggiati dal personale dei caselli autostradali.

Per la prossima stagione occorrerà in sede di convenzione con la Società Autostrade insistere sulla richiesta che l'attestazione della tratta a rimborso di pedaggio sia fissata a Termoli. E' accaduto infatti che la Società Autostrada non ha acconsentito, per ragione di attrezzature dei propri caselli, l'attestazione a Termoli che fu pertanto posta a Poggio Imperiale. Ciò ha provocato un appesantimento del traffico sulla litoranea SS 16 in fregio alle Marine di Chieuti, Serracapriola e Campomarino, dovuto al forzoso ab-

bandono dell'autostrada, da parte degli autotreni, sulla tratta Poggio Imperiale-Termoli.

La Commissione ha espresso parere favorevole ed invita il Consiglio ad approvare il disegno di legge in esame.

Luglio, 1986.

Leonardo Brizio Aprile

D.D.L. "LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1985, N. 52 - PROROGA".

Art. 1

1. E' prorogata la validità della legge regionale 3 giugno 1985, n. 52, con le modifiche di cui ai successivi articoli, per l'assunzione degli oneri di pedaggio sull'autostrada A 14, nel periodo dal 1 luglio al 23 agosto 1986.

Art. 2

2. Il rimborso dei pedaggi autostradali, nei limiti e con le modalità di cui alla L.R. n. 52/1985, sarà applicato nei confronti di convogli di autotreni o autosnodati o autoarticolati con numero di assi non inferiore a cinque.

Art. 3

1. Per le necessità di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 1 miliardo e 200 milioni. Al pagamento della spesa suddetta si provvede con lo stanziamento del Cap. 0501330 del Bilancio 1986 con la denominazione "Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1986" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'importo di L. 1.600.000.000. Alla copertura dell'importo suddetto si farà fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal seguente Capitolo del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1986, approvato con legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3.

4

.. legge regionale 3 giugno 1985, n. 52, ...

Art. 3

1. All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1986, con le seguenti variazioni al bilancio di previsione:

PARTE I - ENTRATA

Variazione in aumento:

	Competenza	Cassa
- Cap. 1021000 "Quota reg.le del Fondo Comune di cui allo art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni".	750.000.000.	750.000.000.

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

5

Variazione in diminuzione:

	Competenza	Cassa
- <u>Cap. 1602040 "Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione"</u> .	<u>1.600.000.000</u>	<u>1.600.000.000</u>

PARTE II - SPESA-

Variazione in aumento:

	Competenza	Cassa
- Cap. 0501330 "Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1986"	750.000.000.	750.000.000.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1. Commissione I. V. - 1.ª Formazione  
(Banco, Iacono, Pugliese, Scudato)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 13/P del 16.7.1986

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 16.7.86 il seguente atto, trasmesso dalla V Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 16.6.1986

- D.d.L. "Legge regionale 3 giugno 1985, n.52. Proroga"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.


rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

 favorevoli: Capozza, Festinante, Mariella

contrari:

di astensione: Iafrate, Saponaro, Silvestri



Il Presidente

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1986, con le seguenti variazioni al bilancio di previsione:

PARTE I - ENTRATA -

Variazione in aumento:

	Comp.	Cassa
- Cap. 1021000 "Quota reg.le del Fondo Comune di cui all'art.8 della legge 16.5.1970, n.281 e successive modificazioni"	750.000.000	750.000.000

PARTE II - SPESA -

Variazione in aumento:

- Cap. 0501330 "Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1986"	750.000.000	750.000.000
--	-------------	-------------

*Fin*

